

## **Scheda A.4 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

### **PREMESSA**

---

I pubblici esercizi di somministrazione sono distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **UFFICIO COMUNALE COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

---

Servizio Commercio al Dettaglio.

Responsabile del procedimento: sig.ra Assunta Navarra - 081.7953407.

Gli Uffici sono aperti al pubblico il lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12,30.

### **ADEMPIMENTI**

---

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, e in particolare dell'art. 64, nelle more dell'approvazione del nuovo strumento comunale di pianificazione qualitativa o territoriale del settore, è venuta meno l'efficacia dei provvedimenti di fissazione di contingenti o parametri numerici per lo svolgimento dell'attività.

Si applica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della legge 241/90, con possibilità di avviare l'attività sin dal giorno della presentazione della pratica al Comune, anche nelle ipotesi di nuova apertura, atteso che l'Amministrazione Comunale, allo stato, non è dotata del predetto strumento di programmazione.

Parimenti soggette a S.C.I.A. sono tutte le ipotesi in precedenza assoggettate a D.I.A., quali: i subingressi; le modifiche di superficie; i trasferimenti di sede; la somministrazione svolta nei confronti di particolari categorie di utenti; la somministrazione al domicilio del consumatore; i punti terminali di somministrazione, l'esercizio dell'attività in commistione con altre attività, individuate con OO.SS. n. 534 del 29/7/2003 e n. 1595 del 30/12/2004 (librerie, internet point, acconciatori e centri estetici, punti SNAI etc.).

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso dei locali, nonché in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con Decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di variazione di superficie.

### **AVVERTENZE**

*L'Amministrazione entro 60 giorni deve procedere alla verifica della Segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e presupposti di legge, alla inibizione della prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'Amministrazione medesima.*

*In caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la Segnalazione di inizio attività, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste in materia, nonché quelle di cui al D.P.R. 445/2000 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre, se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controlli dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell'attività (art. 21 legge 3412/90 e s.m.i.). Ove il fatto non costituisca reato più grave, chiunque nelle dichiarazioni, o attestazioni o asseverazioni che corredano la Segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o presupposti di cui sopra, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

## **1) NUOVA APERTURA DI ESERCIZI DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, prima soggetta, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 59/2010, a rilascio di autorizzazione amministrativa, è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La Segnalazione è corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese e sottoscritte dall'interessato e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 133 del 6/8/2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

In particolare, il tecnico abilitato, nella relazione asseverata, corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, oltre ad una breve descrizione dell'immobile da adibire all'attività di somministrazione, dovrà attestare il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso degli immobili, di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie e di impatto acustico.

L'attività oggetto della Segnalazione potrà essere iniziata dal giorno di presentazione della medesima.

Nella Segnalazione l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività, prescritti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

In caso di società, il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del citato decreto 59/2010, è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona appositamente delegata all'attività di somministrazione.

Il titolare dell'omonima impresa individuale o l'amministratore della società o il responsabile dell'attività di somministrazione, appositamente delegato dalla Società, deve dichiarare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali,

previsti dall'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010 e dalle altre normative vigenti in materia:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- aver esercitato in proprio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS: (specificare);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

Ai fini dell'accesso all'attività, l'Ufficio ritiene validi i requisiti professionali indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle risoluzioni emanate al riguardo:

- essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. 4/8/88, n. 375 presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio;
- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di vendita di alimentari presso una Camera di Commercio.

L'art. 64, comma 5, del D. Lgs. 59/2010, dispone che "L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie"

Trattasi dei decreti ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564 e 5 agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali, necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.

Qualora nello stesso locale si intendono avviare le attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B, è necessario presentare la S.C.I.A. per ogni tipologia, distinguendo, nel grafico consegnato, la superficie di somministrazione destinata alle suddette tipologie.

L'interessato deve compilare, in duplice esemplare, l'apposito modello S.C.I.A. - Nuova apertura esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - allegando la seguente documentazione:

- 1) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato;
- 2) Dichiarazione Programma 100 in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 4) Copia del titolo di godimento del locale, debitamente registrato;
- 5) Relazione tecnica asseverata;
- 6) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 7) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 8) Atto di nomina del delegato;
- 9) Dichiarazione protocollo legalità (solo per superficie di somministrazione superiore a mq. 250);
- 10) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica;
- 11) Copia nulla osta impatto acustico o copia ricevuta del Servizio Ambiente di avvenuta presentazione della richiesta.

## **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA**

*L'ALLEGATO "A", riflettente la dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71 commi 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 e l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/5/65, n. 575 e successive modificazioni, con relativa copia del documento di identità, in corso di validità, deve essere compilato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per le S.N.C. da tutti i soci; per le S.A.S. dai soci accomandatari; per le S.p.A. e S.r.l. dal rappresentante legale e da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.*

## **2) APERTURA PER SUBINGRESSO, MODIFICA SUPERFICIE, TRASFERIMENTO DI SEDE**

### **SUBINGRESSO**

È necessario presentare apposita Segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.), avente efficacia immediata, compilando l'apposito modello, in duplice esemplare.

Il subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda (a seguito di: acquisto, conferimento, donazione, successione, fusione, affitto d'azienda, subaffitto, proroga fitto, reintestazione per scadenza del preesistente

contratto di affitto d'azienda o per risoluzione anticipata del contratto, ecc.) è subordinato alla presentazione di apposita S.C.I.A..

Nella Segnalazione l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività, prescritti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e indica l'atto notarile di trasferimento della proprietà o della gestione.

In caso di società, i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del citato decreto 59/2010 possono essere posseduti da altra persona, che, con apposito atto, redatto dal legale rappresentante della società, deve essere designato, quale delegato all'attività di somministrazione.

La Segnalazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Autorizzazione originale, D.I.A., S.C.I.A., in originale;
- 2) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 4) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 5) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 6) Atto di nomina del delegato;
- 7) Dichiarazione protocollo legalità (solo per superficie di somministrazione superiore a mq. 250);
- 8) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato<sup>9</sup>;
- 9) Documentazione comprovante il trasferimento dell'azienda;
- 10) Copia del titolo di godimento del locale<sup>10</sup>, debitamente registrato ovvero comunicazione del cedente al proprietario, ai sensi dell'art. 36 L. 392/78 di subentro nel contratto di fitto;
- 11) Relazione tecnica asseverata<sup>11</sup>;
- 12) Copia della comunicazione di variazione intestazione, presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini dell'aggiornamento della preesistente D.I.A./registrazione sanitaria o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale adempimento;
- 13) Copia nulla osta impatto acustico o copia ricevuta del Servizio Ambiente di avvenuta presentazione della richiesta<sup>12</sup>;
- 14) Altro<sup>13</sup>.

## **AVVERTENZE**

*Nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può continuare l'attività, a condizione che acquisisca il requisito professionale entro sei mesi dal decesso del titolare.*

*Il subentrante, sprovvisto del requisito professionale, deve comunicare al Comune l'esercizio provvisorio dell'attività, consegnando la documentazione comprovante l'avvio della procedura di successione.*

*Sempre nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante in possesso del requisito professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività contestualmente alla consegna della S.C.I.A. al Comune, ove disponga del possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dal citato art. 64, comma 4 del D. Lgs. 59/2010.*

*Il citato art. 64, comma 4, dispone che "il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'azienda ed al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del subentrante.*

---

<sup>9</sup> Planimetria del locale non è richiesta in caso di fitto d'azienda.

<sup>10</sup> Titolo di godimento del locale (debitamente registrato); non è richiesto in caso di fitto d'azienda.

<sup>11</sup> Relazione tecnica asseverata. L'asseverazione non è richiesta quando trattasi di subingresso per fitto di azienda, subaffitto, proroga, reintestazione dell'azienda.

In caso di subentro per acquisto d'azienda, la relazione del tecnico può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'interessato, in cui dichiara che non sono state apportate modifiche ai locali rispetto alla precedente gestione o che le modifiche effettuate riguardano l'organizzazione interna dei locali, senza interventi edilizi.

La relazione tecnica asseverata è obbligatoria, quando il locale è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.

<sup>12</sup> In sostituzione, il subentrante deve dichiarare che l'esercizio è già munito di nulla osta impatto acustico.

<sup>13</sup> Ricevuta di pagamento della tassa di registro (in caso di proroga di affitto con contratto non soggetto ad I.V.A.

## **VARIAZIONE DI SUPERFICIE**

### **AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE SENZA MODIFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI**

A seguito di : ☐ diversa distribuzione spazi interni;  
☐ altro.

### **AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE CON MODIFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI**

A seguito di: ☐ aggiunzione vano.

### **RIDUZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE SENZA MODIFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI**

A seguito di: ☐ diversa destinazione di parte della superficie precedentemente adibita alla somministrazione;  
☐ altro.

### **RIDUZIONE SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE CON MODIFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI**

A seguito di frazionamento locali.

La variazione di superficie è subordinata alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), predisposta in duplice esemplare sull'apposito modello (Sezione Variazioni).

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Autorizzazione, D.I.A., S.C.I.A., in originale;
- 2) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 3) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 4) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 5) Dichiarazione protocollo legalità (solo per superficie di somministrazione superiore a mq. 250);
- 6) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato;
- 7) Copia del titolo di godimento del locale, debitamente registrato (solo nell'ipotesi di accorpamento di locale);
- 8) Relazione tecnica asseverata (solo in caso di intervenute modifiche strutturali, come accorpamento di locali, frazionamento, altro);
- 9) Copia notifica all'Autorità Sanitaria per comunicare le variazioni di superficie;
- 10) Copia nulla osta impatto acustico o copia ricevuta del Servizio Ambiente di avvenuta presentazione della richiesta.

## **TRASFERIMENTO DI SEDE**

Il trasferimento di sede è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), predisposta in duplice esemplare sull'apposito modello – (SEZ. C).

La presentazione della suddetta Segnalazione, ad efficacia immediata, consente di trasferire in altra sede l'attività di somministrazione precedentemente esercitata ed autorizzata in altro locale.

La stessa, compilata in duplice esemplare, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato;
- 2) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 3) Copia del titolo di godimento del locale, debitamente registrato;
- 4) Relazione tecnica asseverata;
- 5) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 6) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 7) Dichiarazione protocollo legalità (solo per superficie di somministrazione superiore a mq. 250)
- 8) Autorizzazione, D.I.A.; S.C.I.A., in originale;
- 9) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica;
- 10) Copia nulla osta impatto acustico o copia ricevuta del Servizio Ambiente di avvenuta presentazione della richiesta.

## **ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI**

L'avvio delle sottoindicate attività di somministrazione, riservate a particolari soggetti, elencate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 287/91, come modificato ed integrato dall'art. 64, c.2, del D.Lgs. 59/2010, è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.):

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati<sup>14</sup>;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago<sup>15</sup>;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

### **AVVERTENZE**

*L'attività di trattenimento e svago deve essere prevalente rispetto a quella di somministrazione.*

*La prevalenza è determinata, rispettando il seguente rapporto: la superficie di somministrazione non può superare il 25% di quella destinata all'attività principale di trattenimento e svago.*

*L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di sala destinata all'uso di apparecchi Video Lottery Terminal (V.L.T.), di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., è soggetta al rilascio di autorizzazione.*

## **SOMMINISTRAZIONE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE, AI SENSI DELL'ART. 64, COMMA 2, LETTERA a)**

Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'attività che viene svolta nei locali residenziali del consumatore stesso e presso i locali in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio, di trattenimento e svago.

L'avvio di tale attività di somministrazione, di cui all'Art.3, Comma 6, lett. a), L.287/91 modificata ed integrata dal D. Lgs. 59/2010, è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in duplice esemplare, da inoltrare al Comune in cui ha sede l'impresa.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) D.I.A/Registrazione sanitaria per laboratorio;
- 2) Idoneità sanitaria mezzo di trasporto;
- 3) Dichiarazione Programma 100,(MODELLO D8) in duplice copia;
- 4) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 5) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 6) Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- 7) Atto di nomina delegato.

---

<sup>14</sup> Per tale attività non è più necessario chiedere il titolo abilitativo, essendo già ricompresa nell'attività principale di struttura ricettiva

<sup>15</sup> Rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), con sede in Via Cervantes, nell'ipotesi di apertura di bouvette destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di sale da ballo, discoteche, locali notturni.

## **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CIRCOLI PRIVATI, AI SENSI DELL'ART. 64, COMMA 2, LETTERA e)**

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati o associazioni, aderenti ad enti o organismi nazionali, aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, in favore degli associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in duplice esemplare, sull'apposito modello.

Alla Segnalazione, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Atto costitutivo dell'associazione registrato;
- 2) Attestato di affiliazione ad un Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, per minimo 100 soci;
- 3) Attestato di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 4 del D.M. 564/92;
- 4) Planimetria redatta da tecnico abilitato;
- 5) Relazione tecnica asseverata;
- 6) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO D8**), in duplice copia;
- 7) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 8) Copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
- 9) Copia del titolo di godimento del locale, debitamente registrato;
- 10) Dichiarazione protocollo legalità (solo per superficie di somministrazione superiore a mq. 250);
- 11) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica;
- 12) Copia nulla osta impatto acustico o copia ricevuta del Servizio Ambiente di avvenuta presentazione della richiesta.

### **AVVERTENZE**

*I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.*

*All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.*

*Le suddette caratteristiche sono stabilite dall'art.4 del D.M. 17/12/92, n. 564, avente ad oggetto: Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.*

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente ai casi previsti **dalle lettere c, d (limitatamente alle fattispecie di competenza), e, f, g ed h**, è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in duplice esemplare, compilando l'apposito modello.

Alla Segnalazione, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Planimetria del locale redatta da tecnico abilitato;
- 2) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 4) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 5) Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- 6) Relazione tecnica asseverata<sup>16</sup> ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

---

<sup>16</sup> Tale documento non è richiesto, nelle ipotesi in cui l'attività è svolta in connessione con altre, con ruolo di servizio di natura accessoria e con superficie non prevalente rispetto all'attività principale, peraltro già autorizzata (sui mezzi di trasporto pubblico, all'interno delle aree di servizio, di impianti di distribuzione carburanti, nelle mense aziendali, all'interno di ospedali, scuole, istituti universitari, caserme, case di riposo, ecc.).

- 7) Atto di nomina delegato;
- 8) Titolo abilitativo per l'attività principale, ove previsto;
- 9) Eventuale documentazione comprovante la possibilità di svolgere l'attività all'interno di strutture/Enti;
- 10) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica.

## **SOMMINISTRAZIONE IN COMMISTIONE CON ALTRE ATTIVITÀ**

Le attività di somministrazione in commistione con altre attività, individuate con le Ordinanze Sindacali n.534 del 29/7/2003 e n.1595 del 30/12/2004, sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in duplice esemplare, sull'apposito modello. Trattasi di attività di somministrazione ausiliaria ad altra attività prevalente, già autorizzata, svolta all'interno del locale ed entro predeterminate superfici (librerie, internet point, istituti di estetica, negozi di barbiere e parrucchiere, medie strutture di vendita, punti SNAI, negozi di vicinato speciale, con particolare riguardo alle concessionarie d'automobili, ai negozi di mobili, di elettrodomestici, autolavaggi.

La documentazione da allegare alla Segnalazione è la seguente:

- 1) Planimetria del locale redatta da tecnico abilitato;
- 2) Titolo abilitante per l'attività principale;
- 3) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 4) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 5) Relazione tecnica asseverata<sup>17</sup> o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 6) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 7) Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- 8) Eventuale documentazione comprovante la possibilità di svolgere l'attività all'interno di strutture/Enti;
- 9) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica;
- 10) Atto di nomina delegato.

## **VARIAZIONI SOGGETTIVE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

### **VARIAZIONI SOGGETTIVE**

La modifica del legale rappresentante o del delegato alla somministrazione o della forma societaria o della ragione sociale o denominazione sociale è subordinata a comunicazione, in duplice esemplare, da compilare sull'apposito modello.

La comunicazione deve essere corredata da:

- 1) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 2) Atto notarile riflettente le intervenute modifiche o visura camerale (facoltativo);
- 3) Comunicazione all'Autorità Sanitaria per il tramite del Servizio Tutela della Salute (in caso di variazione della ragione sociale –variazione del legale rappresentante);
- 4) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 5) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 6) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

---

In sostituzione, il soggetto interessato deve consegnare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui attesta che non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che non sono stati installati nella struttura impianti tecnologici, di condizionamento ed elettroacustici.

<sup>17</sup> Tale documento non è richiesto, trattandosi di attività svolta in connessione con altre, con ruolo di servizio di natura accessoria e con superficie non prevalente rispetto all'attività principale, peraltro già autorizzata.

In sostituzione, il soggetto interessato deve consegnare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara che non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che l'esercizio è compatibile con le vigenti disposizioni del regolamento comunale, concernente il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 204/2001.



- 7) Autorizzazione, D.I.A.; S.C.I.A., in copia.

## **CESSAZIONE ATTIVITÀ**

Compilare l'apposito modello, in duplice esemplare, allegando allo stesso:

- 1) Il titolo abilitante originale (autorizzazione, D.I.A. o S.C.I.A.);
- 2) Copia documento di riconoscimento.

## **ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, DI FIERE, EVENTI, CONCERTI, MOSTRE, ETC.**

L'avvio della suddetta attività temporanea è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in duplice esemplare, sull'apposito modello. Alla Segnalazione deve essere allegata la documentazione comprovante il requisito professionale<sup>18</sup> il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria ed i permessi ed autorizzazioni rilasciati da altri Servizi comunali e/o altri Enti per la partecipazione all'evento.

## **DUPLICATO DELL'AUTORIZZAZIONE PER SMARRIMENTO, DISTRUZIONE, DETERIORAMENTO E ALTRO**

L'interessato deve presentare richiesta, in carta semplice, di rilascio duplicato dell'autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

Alla richiesta, deve essere allegata:

- 1) Dichiarazione di smarrimento, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o denuncia presentata all'Autorità competente per furto, incendio, ecc.;
- 2) Autorizzazione originale (in caso di deterioramento);
- 3) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 4) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 5) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

NB: Per ottenere la copia conforme all'originale del titolo abilitante all'attività di somministrazione (D.I.A. – S.C.I.A.) è necessario presentare apposita richiesta, allegando:

- a. Titolo abilitante originale (D.I.A. –S.C.I.A.) - in caso di deterioramento -;
- b. Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- c. Dichiarazione Programma 100 in duplice copia;
- d. Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

## **APERTURA DI UN PUNTO TERMINALE DI SOMMINISTRAZIONE**

L'apertura di un punto terminale di somministrazione, previsto dall'ordinanza sindacale n. 937 del 5/12/2002, è subordinato alla presentazione di Segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.), in duplice esemplare.

Con questa dicitura si intendono: le ville per ricevimenti, i locali per matrimoni, i luoghi in cui si svolgono convegni, banchetti, etc. ma che non sono assimilabili in alcun modo ai pubblici esercizi.

La Segnalazione deve essere inoltrata al competente Servizio, utilizzando l'apposito modello.

Alla stessa, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato;
- 2) Dichiarazione Programma 100, in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale;

---

<sup>18</sup> il requisito professionale non è richiesto quando trattasi di manifestazioni organizzate da partiti politici o comunità religiose

- 4) Copia del titolo di godimento del locale, debitamente registrato;
- 5) Relazione tecnica asseverata, corredata dagli elaborati tecnici compreso la richiesta di cambio destinazione d'uso: da abitazione ad attività ricettiva;
- 6) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 7) Atto di nomina del delegato;
- 8) Dichiarazione protocollo legalità (solo per superficie di somministrazione superiore a mq. 250);
- 9) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica;
- 10) Copia nulla osta impatto acustico o copia ricevuta del Servizio Ambiente di avvenuta presentazione della richiesta.

### **RILASCIO AUTORIZZAZIONE “H 24” PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E/O DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN ORARIO NOTTURNO, OVVERO L'APERTURA NO-STOP DELL'ESERCIZIO.**

La richiesta deve essere presentata al Servizio, unitamente a copia del documento di riconoscimento.

Il Comune, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, rilascia, previa acquisizione del nulla osta del Servizio Polizia Locale, in ordine al rispetto della quiete pubblica, nella zona in cui è ubicato l'esercizio, l'autorizzazione “H 24” per l'esercizio dell'attività all'interno della struttura, oltre i limiti orari stabiliti, per la durata di anni uno.

### **COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO NON SUPERIORE A MESI DODICI.**

L'esercente deve comunicare la sospensione temporanea dell'attività al Comune, indicando il motivo.

La chiusura dell'esercizio non deve essere protratta per oltre un anno, per non incorrere nella decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, prevista dall'art. 64, comma 8, lettera b) del citato D. Lgs. 59/2010.

NB. Prima della scadenza del termine suddetto, deve segnalare la ripresa dell'attività.

### **SCADENZE/RINNOVI**

---

Non sono previsti scadenze o rinnovi

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

---

#### *Normativa nazionale*

**Legge 287/91.** Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

**D.Lgs. 59/2010.** Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

**Legge 122/2010.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica.

**D.M. 17/12/92 n. 564.** Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

#### *Regolamenti e disposizioni comunali*

**Piano delle Attività Commerciali,** approvato con delibera di C.C. del 2001.

**OO.SS. n. 937 del 5/12/2002, n. 534 del 29/7/2003 e n. 1595 del 30/12/2004.**

**Regolamento relativo al Piano di Zonizzazione Acustica** approvato con delibera di C.C. n. 204 del 21/12/01.

**ALTRI UFFICI COMUNALI / ENTI TITOLARI DI COMPETENZE**

---

Servizio Edilizia Privata / Progetto Condoni Edilizi/S.T.M. (Municipalità) (per le verifiche sui locali)  
Servizio Ambiente (per il nulla osta di impatto acustico)  
Servizio Tutela della Salute / ASL (per i previsti adempimenti in materia sanitaria)  
Servizio Autonomo Polizia Locale (per le verifiche di sorvegliabilità e controlli)  
Servizio Accertamento delle Entrate e Servizio T.A.R.S.U. (per i relativi controlli)  
Prefettura e Procura della Repubblica (per accertamenti requisiti morali)  
Camera di Commercio, Istituti Privati, Scuole ecc. (per accertamenti requisito professionale)

**NUMERO MEDIO ANNUO DI PRATICHE TRATTATE**

---

Circa 700